



**CASARTIGIANI**  
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma  
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081  
Tel. 06 5780654  
nazionale@casartigiani.org  
[www.casartigiani.org](http://www.casartigiani.org)

**CIRCOLARE N°254/2020**

**Roma, 30/11/2020**

**Indennità una tantum al sostegno di alcune categorie di lavoratori DL 137/2020. Circolare INPS n.137/2020**

Con la Circolare n. 137 del 26 novembre 2020, l'INPS fornisce le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal D.L. n. 137 del 2020 (c.d. Decreto Ristori) a favore delle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), nonché di indennità onnicomprensive previste per alcune categorie di lavoratori colpiti dall'emergenza da COVID-19.

Con riferimento all'indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori ha previsto l'erogazione una tantum della medesima indennità di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 1). Pertanto, in attuazione di tali disposizioni, l'Istituto comunica che tali categorie non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum, ma la relativa indennità sarà erogata dall'INPS secondo le modalità già indicate dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento dell'indennità onnicomprensiva di cui al citato articolo 9 del D.L. n. 104/2020.

In tema di indennità a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori in somministrazione impiegati in tali settori, che non hanno già fruito dell'indennità di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori prevede il riconoscimento di una indennità onnicomprensiva di importo pari a 1.000 euro (art. 15, comma 2). In proposito, il riconoscimento dell'indennità onnicomprensiva spetta a quei lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020; che abbiano svolto la prestazione lavorativa – con la qualifica di stagionali e con un datore di lavoro rientrante nei predetti settori - per almeno trenta giornate nell'arco temporale dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 e che non siano, alla medesima data del 29 ottobre 2020, titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpl.

Il provvedimento individua in via preliminare le attività economiche di interesse e la categoria di lavoratori destinatari della predetta indennità. A tal fine sono individuati, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i codici CSC associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Per quanto concerne i lavoratori in somministrazione, considerata la natura particolare di tale rapporto di lavoro, viene precisato che sarà controllata la presenza, nelle comunicazioni obbligatorie inviate dai datori di lavoro al Ministero del Lavoro (UniSomm), l'indicazione, nel

periodo utile all'ammissibilità della indennità, dell'invio in missione presso soggetti utilizzatori appartenenti alle categorie ATECO individuate.

Quanto alla indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, che non hanno già fruito dell'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del Decreto Agosto, il Decreto Ristori dispone il riconoscimento di una indennità pari a 1.000 euro a favore delle categorie indicate all'art. 15, comma 3, ovvero:

- lavoratori dipendenti stagionali di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

I lavoratori che non hanno già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva in base al DL Agosto, possono presentare domanda per l'indennità di cui al decreto Ristori entro la data **del 18 dicembre 2020**. L'articolo 15, comma 7 del DL Ristori aveva introdotto un termine di presentazione della domanda alla data del 30 novembre 2020, ma la natura di detto termine, su conforme parere ministeriale, non è decadenziale; pertanto, per consentire un adeguato tempo all'utenza e agli intermediari per presentare le domande per i nuovi beneficiari sarà possibile presentare la domanda nel nuovo termine del 18 dicembre.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto Ristori, le varie indennità previste per le diverse categorie individuate non sono tra esse cumulabili e non sono altresì cumulabili con le nuove misure introdotte in materia di Reddito di emergenza (Rem).

In analogia a quanto disposto dal decreto Rilancio Italia - che prevede l'incumulabilità delle indennità con l'indennità a favore dei lavoratori domestici, con le indennità a favore dei lavoratori sportivi e con l'indennità per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria - anche le indennità di cui all'articolo 15 del DL n. 137 del 2020 non sono cumulabili con le predette indennità.

Per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché per i lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, l'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020 dispone che, per l'accesso all'indennità onnicomprensiva, gli stessi non devono essere titolari di indennità di disoccupazione NASpl alla data del 29 ottobre 2020, di entrata in vigore dello stesso decreto Ristori. Pertanto, l'indennità onnicomprensiva di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 a favore dei lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali è incompatibile con l'indennità di disoccupazione NASpl.

Le indennità di cui all'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 non sono compatibili con un beneficio del Reddito di cittadinanza in godimento pari o superiore a quello delle indennità medesime. Ai lavoratori beneficiari delle indennità, appartenenti a nuclei familiari già percettori del Reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell'indennità, si procede ad integrare il Reddito di cittadinanza, fino all'ammontare della stessa indennità, dovuto per ciascuna mensilità.

All. n.1: Circolare INPS n. 137/2020